

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 308, 494, 539, 574, 614 e 717-B)

DISEGNI DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica
nella seduta del 29 luglio 1977*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1977
(V. Stampato n. 1699)*

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, SALERNO, COSTA (308); MARCHETTI, SEGNANA, FOSCHI, ROSSI Gian Pietro Emilio, DEL PONTE, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VITALE Antonio, SANTI, DE CAROLIS, VERNASCHI, SPEZIA, SENESE Antonino, CARBONI, BEVILACQUA, MEZZAPESA, COLELLA, MIROGLIO, BEORCHIA, DE GIUSEPPE, TANGA, COLOMBO Vittorino (Veneto), COSTA, TOROS, RUFFINO, GIUST, CODAZZI Alessandra, BORGHI, BOGGIO, SANTONASTASO, ALETTI, TONUTTI, MANENTE COMUNALE, GIACOMETTI, de' COCCI, DELLA PORTA, SALERNO, D'AMICO, GUSSO, LONGO, MURMURA, FORMA, TREU, MAZZOLI, BALDI, DEL NERO, DE ZAN, ROSI (494); SEGNANA, MAZZOLI, VETTORI, SCHIANO, ROSSI Gian Pietro Emilio, CENGARLE, GRAZIOLI, FOSCHI, MURMURA, ASSIRELLI, ALETTI, SALVATERRA (539); VETTORI, SALVATERRA (574); FINESSI, SIGNORI, DI NICOLA, MARAVALLE, CARNESELLA, DALLE MURA, LABOR, CATELLANI, FERRALASCO, VIGNOLA (614); TANGA (717)

*Tramesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 ottobre 1977*

**Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra
e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

La tabella C annessa alla legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituita dalla corrispondente tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

(Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, è elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue.

Art. 3.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

L'assegno speciale annuo, non reversibile, previsto dall'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è stabilito nelle seguenti misure annue:

Tabella E - lettera A . . .	L.	4.920.000
Tabella E - lettera A-bis n. 1	L.	2.940.000
Tabella E - lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 . . .	L.	2.580.000
Tabella E - lettera B . . .	L.	1.740.000
Tabella E - lettera C . . .	L.	1.476.000
Tabella E - lettera D . . .	L.	1.380.000
Tabella E - lettera E . . .	L.	1.230.000
Tabella E - lettera F . . .	L.	854.000
Tabella E - lettera G . . .	L.	795.840
prima categoria senza assegno di superinvalidità . . .	L.	496.800

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra)

Identico.

Art. 2.

(Assegno complementare per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

Identico.

Art. 3.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

L'indennità di assistenza e di accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni od invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili di cui appresso:

Lettera A	L. 284.000
Lettera A-bis n. 1	L. 232.000
Lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3	L. 176.500
Lettera A-bis n. 2, comma primo	L. 141.500
Lettera B	L. 95.000
Lettera C	L. 80.000
Lettera D	L. 65.000
Lettera E	L. 50.000
Lettera F	L. 45.000
Lettera G	L. 30.000

Art. 5.

(Secondo accompagnatore militare)

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1975, n. 45, è sostituito col seguente:

« Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di lire 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 ».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento)

Identico.

Art. 5.

(Secondo accompagnatore militare)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 6.

(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a, è elevato da lire 204.000 a lire 255.000 annue.

Art. 7.

(Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di reversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Le tabelle G, I, M, O, S e T allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e la tabella L allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge.

Art. 8.

(Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313 e successive modificazioni, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C allegata alla presente legge,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2^a all'8^a)

Identico.

Art. 7.

(Trattamento di pensione per i congiunti dei Caduti e trattamento a titolo di reversibilità per le vedove e gli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Identico.

Art. 8.

(Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I in godimento.

Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e semprechè ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1° luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata, nella normale sede amministrativa, con le

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

modalità previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Art. 9.

(*Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti*)

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto per le vedove, gli orfani, genitori, collaterali e categorie assimilate, titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge è elevato da lire 114.000 a lire 231.000 annue.

Art. 10.

(*Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra*)

L'assegno di previdenza previsto per le vedove e gli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 a lire 159.000 annue.

Art. 11.

(*Indennità integrativa speciale*)

L'indennità integrativa speciale mensile ai fini dell'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra, viene determinata annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno.

La misura dell'indennità viene stabilita sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1976 considerato uguale a 100 e valutati ai fini dell'indennità di contingenza del settore dell'industria e commercio per il periodo, precedente all'anno di applicazione dell'inden-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

(*Assegno di previdenza per i congiunti dei Caduti*)

Identico.

Art. 10.

(*Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra*)

Identico.

Art. 11.

(*Indennità integrativa speciale*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nità integrativa speciale, compreso tra il 1° novembre e il 31 ottobre dell'anno successivo.

Nei riguardi degli invalidi ascritti alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, per ogni punto di variazione, in aumento o in diminuzione, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta degli importi sottoindicati:

- lire 640 a decorrere dal 1° luglio 1977;
- lire 800 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- lire 960 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Per gli invalidi ascritti alla 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria, i valori unitari di cui al precedente comma, riferiti a ciascun punto di variazione dell'indice del costo della vita, sono ragguagliati rispettivamente alla misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento.

Per i titolari di pensione di guerra di cui alle allegate tabelle G, I, M, O, S e T e per i titolari del trattamento di cui alla annessa tabella L, l'indennità integrativa speciale è rispettivamente maggiorata o ridotta, per ogni punto di variazione dell'indice del costo della vita, degli importi di cui appresso:

a) *Tabelle G e I:*

- lire 612 a decorrere dal 1° luglio 1977;
- lire 765 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- lire 918 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

b) *Tabelle M e O:*

- lire 393 a decorrere dal 1° luglio 1977;
- lire 491 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- lire 590 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

c) *Tabelle S e T:*

- lire 234 a decorrere dal 1° luglio 1977;
- lire 292 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
- lire 350 a decorrere dal 1° gennaio 1979;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

d) *Tabella L:*

lire 312 a decorrere dal 1° luglio 1977;
lire 390 a decorrere dal 1° gennaio 1978;
lire 468 a decorrere dal 1° gennaio 1979.

I criteri relativi alla determinazione della indennità integrativa speciale previsti dal secondo comma del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1978.

A decorrere dal 1° luglio 1977 l'indennità integrativa speciale mensile spettante ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è riliquidata in base ai valori unitari stabiliti dal presente articolo.

L'indennità integrativa speciale non spetta a coloro che fruiscano di pensione, assegno o retribuzione comunque collegati con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'articolo 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

Art. 12.

*(Integrazione
delle Commissioni mediche territoriali
e della Commissione medica superiore)*

Il primo comma dell'articolo 97 della legge 18 marzo 1968, n. 313, modificato dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è sostituito dal seguente:

« È data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

*(Integrazione
delle Commissioni mediche territoriali
e della Commissione medica superiore)*

Identico.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età ».

Art. 13.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con proprio provvedimento, entro il 31 dicembre 1979, disposizioni intese a raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra introducendo le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero necessarie per il loro organico coordinamento, per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità, per un definitivo assetto economico e giuridico della materia, per la semplificazione e lo snellimento delle procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

Prima della emanazione del testo unico, il Governo è tenuto a riferire alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 14.

(*Decorrenza benefici*)

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 9 e 10 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1977.

I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione delle tabelle G, I, M, O, S, T, ed L allegate alla presente legge sono cor-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 13.

(*Delega al Governo*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1978, con uno o più decreti e sentito il parere di una Commissione speciale composta da 10 deputati e 10 senatori, nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, disposizioni aventi valore di legge intese a:

raccogliere in un testo unico le norme relative alle pensioni di guerra dirette e indirette;

procedere alla revisione del vigente sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia diretti che indiretti;

introdurre le integrazioni e le modifiche che, in armonia agli altri settori della pensionistica, si rendessero opportune per il loro organico coordinamento e per il perfezionamento dei criteri di classificazione delle invalidità;

dare un definitivo assetto economico e giuridico alla materia; semplificare e snellire le procedure di liquidazione e di pagamento anche mediante razionali sistemi di conglobamento dei vari assegni attualmente esistenti.

Art. 14.

(*Decorrenza benefici*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

risposti per il 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1977 e per il rimanente 50 per cento a decorrere dal 1° luglio 1978.

Le nuove misure dell'indennità integrativa speciale sono corrisposte d'ufficio alle decorrenze indicate dall'articolo 11.

La provvidenza prevista dall'articolo 8 è attribuita alle decorrenze e con le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 5, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 15.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977, valutato in lire 74.000 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito in legge 8 ottobre 1976, n. 689, recante modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Onere di bilancio e copertura finanziaria*)

Identico.

TABELLE

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C

C A T E G O R I E	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a
Sottufficiali e truppa	720.000	648.000	576.000	504.000	432.000	360.000	288.000	216.000
Ufficiali inferiori	828.000	745.200	662.400	579.600	496.800	414.000	331.200	248.400
Ufficiali superiori	910.800	819.720	728.640	637.560	546.480	455.400	364.320	273.240
Ufficiali generali	1.001.880	901.680	801.480	701.280	601.080	501.000	400.800	300.600

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G

Sottufficiali e truppa	L.	375.600
Ufficiali inferiori	»	394.200
Ufficiali superiori	»	408.600
Ufficiali generali	»	414.720

TABELLA I

Sottufficiali e truppa	L.	433.200
Ufficiali inferiori	»	453.720
Ufficiali superiori	»	468.600
Ufficiali generali	»	475.680

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA M

Sottufficiali e truppa	L.	231.000
Ufficiali inferiori	»	244.320
Ufficiali superiori	»	254.640
Ufficiali generali	»	273.720

TABELLA O

Sottufficiali e truppa	L.	288.000
Ufficiali inferiori	»	302.280
Ufficiali superiori	»	312.240
Ufficiali generali	»	330.960

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA S

Sottufficiali e truppa	L.	146.280
Ufficiali inferiori	»	150.720
Ufficiali superiori	»	154.200
Ufficiali generali	»	160.560

TABELLA T

Sottufficiali e truppa	L.	162.240
Ufficiali inferiori	»	167.040
Ufficiali superiori	»	170.280
Ufficiali generali	»	176.520

TABELLA C

Identica.

VEDOVE ED ORFANI

TABELLA G

Identica.

TABELLA I

Identica.

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI
PENSIONI NORMALI

TABELLA M

Identica.

TABELLA O

Identica.

GENITORI
PENSIONI SPECIALI

TABELLA S

Identica.

TABELLA T

Identica.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L

**TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE
ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2^a ALL'8^a CATEGORIA
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITÀ PENSIONATA**

SOGGETTI DI DIRITTO	Importi annui						
	Seconda categoria	Terza categoria	Quarta categoria	Quinta categoria	Sesta categoria	Settima categoria	Ottava categoria
V E D O V E							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Vedova sola	211.800	209.520	208.200	205.800	204.360	202.440	200.520
Vedova con 1 orfano	254.520	251.880	250.320	247.440	245.760	243.360	240.960
Vedova con 2 orfani	295.800	292.920	291.120	288.120	286.200	283.560	281.040
Vedova con 3 orfani	336.960	333.840	332.040	328.680	326.640	323.880	321.120
Vedova con 4 o più orfani	378.120	374.880	372.840	369.240	367.080	364.080	361.200
UFFICIALI INFERIORI							
Vedova sola	221.160	219.000	216.840	212.640	209.520	206.400	203.520
Vedova con 1 orfano	265.920	263.160	260.640	255.600	251.880	248.160	244.560
Vedova con 2 orfani	308.040	305.160	302.280	296.880	292.800	288.840	285.000
Vedova con 3 orfani	350.160	347.040	344.040	338.160	333.840	329.400	325.320
Vedova con 4 o più orfani	392.280	388.920	385.680	379.440	374.760	370.080	365.760
UFFICIALI SUPERIORI							
Vedova sola	227.520	225.000	222.480	217.680	213.600	209.760	205.920
Vedova con 1 orfano	273.480	270.360	267.360	261.720	256.800	252.120	247.440
Vedova con 2 orfani	316.200	312.840	309.600	303.480	298.200	293.160	288.120
Vedova con 3 orfani	359.040	355.440	351.960	345.240	339.600	334.080	328.680
Vedova con 4 o più orfani	401.760	397.920	394.200	387.120	381.000	375.120	369.360
UFFICIALI GENERALI							
Vedova sola	238.200	235.320	233.520	228.360	222.840	216.720	212.040
Vedova con 1 orfano	286.320	282.840	280.680	274.440	267.840	260.520	254.880
Vedova con 2 orfani	330.480	326.400	324.120	317.280	310.080	302.160	296.040
Vedova con 3 orfani	374.040	369.960	367.440	360.120	352.440	343.920	337.320
Vedova con 4 o più orfani	417.840	413.400	410.880	402.960	394.680	385.560	378.480
O R F A N I S O L I							
SOTTUFFICIALI E TRUPPA							
Fino a 2 orfani	246.000	244.560	243.720	242.160	241.200	239.760	238.560
Fino a 3 orfani	287.760	285.960	284.880	283.080	281.880	280.320	278.760
Fino a 4 orfani	330.600	328.320	327.000	324.600	323.160	321.240	319.320
Fino a 5 o più orfani	373.320	370.680	369.120	366.240	364.560	362.160	359.760
UFFICIALI INFERIORI							
Fino a 2 orfani	252.360	250.800	249.360	246.600	244.560	242.520	240.480
Fino a 3 orfani	295.320	293.520	291.840	288.480	285.960	283.440	281.160
Fino a 4 orfani	339.960	337.800	335.640	331.440	328.320	325.200	322.320
Fino a 5 o più orfani	384.720	381.960	379.440	374.400	370.680	366.960	363.360
UFFICIALI SUPERIORI							
Fino a 2 orfani	256.560	254.880	253.200	249.960	247.320	244.680	242.160
Fino a 3 orfani	300.360	298.320	296.280	292.560	289.320	286.200	283.080
Fino a 4 orfani	346.320	343.800	341.280	336.480	332.400	328.560	324.720
Fino a 5 o più orfani	392.280	389.160	386.160	380.520	375.600	370.920	366.240
UFFICIALI GENERALI							
Fino a 2 orfani	263.640	261.720	260.640	257.040	253.440	249.360	246.240
Fino a 3 orfani	309.000	306.600	305.280	301.080	296.640	291.720	288.000
Fino a 4 orfani	357.000	354.120	352.320	347.160	341.640	335.520	330.840
Fino a 5 o più orfani	405.120	401.640	399.480	393.240	386.640	379.320	373.680

TABELLA L

TRATTAMENTO A TITOLO DI RIVERSIBILITÀ DOVUTO ALLE VEDOVE
ED AGLI ORFANI DI INVALIDI DALLA 2^a ALL'8^a CATEGORIA
DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALL'INFERMITÀ PENSIONATA

Identica.